UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

COMUNE DI ORTIGNANO RAGGIOLO
(Provincia di Arezzo)

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

(art. 52, 1° comma D.Lgs 446/97)

Approvato con deliberazione di C.C. n° del /04/2016

.

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1	- Oggetto e scopo del regolamento
Art. 2	- Definizione delle entrate
Art. 3	- Aliquote e tariffe
Art. 4	– Agevolazioni
TITOLO II – GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE	
Art. 5	- Forme di gestione
Art. 6	- Funzionario resp.le per la gestione dei tributi comunali
Art. 7	- Soggetti responsabili delle entrate non tributarie
Art. 8	- Attività di controllo delle entrate
Art. 9	- Rapporti con i cittadini
Art. 10	- Attività di accertamento delle entrate tributarie
Art. 11	- Accertamento delle entrate non tributarie
Art. 12	- Soggetti responsabili della gestione delle entrate
Art. 13	- Contenzioso Tributario
Art. 14	- Sanzioni
Art. 15	-Esercizio del Diritto di Interpello (modificato ex D.Lgs. n° 156/2015)
Art. 16	– Autotutela
Art. 17	-Accertamento con adesione
Art. 18	-Ambito di applicazione
Art. 19	-Attivazione del procedimento di definizione
Art. 20	-Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio Comunale
Art. 21	-Acquiescenza del contribuente all'invito formulato da parte del Comune
Art. 22	-Procedimento ad iniziativa del contribuente
Art. 23	-Effetti dell'invito a comparire
Art. 24	-Atto di Accertamento con adesione
Art. 25	-Perfezionamento della definizione
Art. 26	-Effetto della definizione
Art. 27	-Riduzione delle sanzioni
Art. 28	-Norme transitorie in tema di accertamento con adesione
Art. 28bis – Reclamo e mediazione (introdotto ex D.Lgs. n° 156/2015)	
TITOLO III – RISCOSSIONE	
Art. 29	- Modalità di pagamento
Art. 30	– Rimborsi
Art. 31	- Compensazione

Art. 32	- Abbandono del credito
Art. 33	- Interessi
Art. 34	- Solleciti di pagamento e gestione
Art. 35	- Forme di riscossione coattiva
Art. 36	– Dilazioni e rateizzazioni di pagamento
Art. 37	- Importi minimi per il versamento ed il rimborso dei tributi comunali
TITOLO IV - NORME FINALI	
Art. 38	- Vigenza
Art. 39	-Norme di rinvio

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Oggetto e scopo del regolamento

Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446 nel rispetto delle norme vigenti e, in particolare, delle disposizioni contenute nel D:Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, nonché del Regolamento Comunale di Contabilità, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di -semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.
Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l'accertamento e sistema sanzionatorio, il contenzioso, i rimborsi.
Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi in proposito le specifiche disposizioni legislative.
Restano salve le norme contenute nei vari regolamenti dell'Ente e dell'Unione, che non risultino in contrasto con il presente regolamento, in particolare nel regolamento di contabilità.

Art. 2
Definizioni delle entrate

Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di competenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime.
Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma, quali i canoni e proventi per l'uso ed il godimento di beni comunali, i corrispettivi e le tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3
Aliquote e tariffe

Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario se non diversamente stabilito dalla legge.
Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile del servizio, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, per il successivo inserimento nella bozza di bilancio, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.
Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione s'intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno precedente.

Art. 4
Agevolazioni

Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singolo tributo, o in mancanza, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe di cui al precedente art. 3.
Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni s'intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.

TITOLO II
GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 5
Forme di gestione

La gestione delle entrate comunali è esercitata in una delle forme previste dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446 e nel rispetto dei principi contenuti nel Titolo V del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza.
La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.
L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per il contribuente.
Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicata nel precedente comma

debbono risultare da apposita documentata relazione del Responsabile del servizio, contenente un dettagliato piano economico riferito ad ogni singola tipologia di entrata, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, con previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi. Debbono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.
E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e dei loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

Art. 6
Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali

Con deliberazione della Giunta dell'Unione è designato, per ogni tributo di competenza dell'ente, un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso.
Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio.
In particolare il funzionario responsabile cura:

a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazione ai contribuenti; controllo, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
c) sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il comune verso l'esterno;
d) cura il contenzioso tributario;
e) dispone i rimborsi;
f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

Art. 7
Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

Art. 8
Attività di controllo delle entrate

Il servizio tributi provvede al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.
Il Dirigente può indirizzare, ove ciò sia ritenuto opportuno ed in adempimento anche di eventuali atti di indirizzo presi dalla Giunta dell'Unione, , l'attività di controllo/accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento.
Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari nel rispetto delle norme sulla privacy.
Potrà essere stipulato, se previsto dalla normativa vigente, un accordo decentrato al fine di determinare il compenso incentivante da attribuire ai dipendenti in base agli obbiettivi stabiliti ed ai risultati da raggiungere. Prima dell'erogazione del compenso incentivante si dovrà procedere alla verifica dei risultati ottenuti.

Art. 9
Rapporti con i cittadini

I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
Sono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.
Il servizio tributi fornisce, utilizzando anche canali informatici, tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate con varie modalità adeguatamente pubblicizzate tramite il portale ed i siti informatici.
Sul Portale dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino e sui Siti Informatici dei singoli Comuni associati vengono tempestivamente pubblicati atti, comunicati e quant'altro sia propedeutico ad agevolare gli adempimenti dei contribuenti.

Art. 10
Attività di accertamento delle entrate tributarie

L'attività di accertamento d'ufficio o in rettifica delle entrate tributarie deve garantire equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
Il provvedimento di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge.
La comunicazione degli avvisi che devono essere notificati al contribuente può avvenire a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.
In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla

legge, dai regolamenti comunali, dal disciplinare della concessione.

Art. 11
Accertamento delle entrate non tributarie

L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica); determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).

Art. 12
Soggetti responsabili della gestione delle entrate

Per le entrate tributarie, patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal funzionario responsabile (se trattasi di entrate tributarie), dal responsabile del servizio (o del procedimento, centro di responsabilità e/o di ricavo) per le altre. Questi provvede a predisporre l'idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata in base alla normativa vigente.

Art. 13
Contenzioso tributario

Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, la cura del relativo contenzioso è affidata di norma al Servizio Tributi e, per le controversie che rivestono particolare importanza per questioni di principio giuridico o che assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio anche a professionisti esterni.

E' possibile procedere alla gestione associata del contenzioso promuovendola con altri comuni mediante una struttura all'uopo prevista, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.

Tuttavia, fatta salva ogni differente previsione normativa, spetta sempre al Sindaco, previa autorizzazione della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e, su indicazione del Funzionario Responsabile, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune.

In ogni caso, tutti gli atti processuali, fatta salva ogni differente previsione normativa, sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo delegato.

Al dibattimento, in pubblica udienza, fatta salva ogni differente previsione normativa, se

non diversamente disposto dal Sindaco o suo delegato, il Comune è rappresentato dal Funzionario Responsabile.

E' compito del Funzionario Responsabile, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fin di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia..

Art. 14
Sanzioni

Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi delle nominative vigenti.

L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.

La contestazione riguardante sia l'omissione totale o parziale che il ritardato pagamento di somme non aventi natura tributaria, è effettuata con atto scritto, nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario, gli interessi, delle eventuali sanzioni, nonché l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento.

Gli atti indicati nei precedenti commi possono essere notificati a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno o con la procedura prevista nell'art.140 del Codice di procedura civile.

Le spese di notifica e/o postali per la contestazione di cui al secondo comma sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti e nella misura del costo della raccomandata postale con ricevuta di ritorno oppure nei limiti del costo effettivamente sostenuto dal Comune.

Art. 15
Esercizio del Diritto di Interpello

1. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Servizio Tributi Associato in sede di controllo.

2. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Servizio Tributi Associato istanza di interpello.

3. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi

concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
4. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
5 Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale, gli Studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui al comma 16.
6. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
7. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Servizio Tributi Associato mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.
8. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
9. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
10. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Servizio Tributi Associato ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
11. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, il Servizio Tributi Associato invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
12. L'istanza è inammissibile se:
a) è priva dei requisiti di cui al comma 9, lett a) e b);
b) non è presentata preventivamente, ai sensi del comma 6;
c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi del comma 2;
d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;

e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 11, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
13. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi Associato è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Servizio Tributi Associato.
14. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Servizio Tributi Associato può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Servizio Tributi Associato e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Servizio Tributi Associato, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
15. Le risposte fornite dal Comune sono pubblicate sui siti internet del Servizio Tributi Associato.
16. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
17. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui al comma 9, lettera d), non pervenga entro il termine di cui al comma 13, si intende che il Servizio Tributi Associato concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.
18. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Servizio Tributi Associato , ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
19. Il Servizio Tributi Associato può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
20. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

Art. 16
Autotutela

Il Funzionario Responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere, tra l'altro:
a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo;
c) alla rettifica dei propri atti a seguito di nuove valutazioni delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo all'emanazione del provvedimento medesimo;
d) alla sospensione degli effetti degli atti che appaiono illegittimi e/o infondati.

Il provvedimento di annullamento, revoca, rettifica o sospensione deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.

In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il Funzionario Responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

La richiesta di riesame in sede di autotutela non interrompe i termini per ricorrere avverso l'atto notificato.

Art. 17
Accertamento con adesione

Al fine di instaurare un rapporto con il Contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'Istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri di cui al D.lgs n.218/19.06.1997, in quanto compatibili, e delle seguenti disposizioni.

Art. 18
Ambito di applicazione

La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguenti

all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
Esulano pure dal campo applicativo le questioni c.d. " di diritto " e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi e incontrovertibili.
L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.
4. In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare in tutto o in parte, ovvero revocare, in autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

Art. 19
Attivazione del procedimento di definizione

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:
a) a cura del competente Servizio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 20
Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio Comunale

1. Il Funzionario Responsabile, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio, prima di notificare l'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, anche mediante lettera raccomandata, contenente le seguenti indicazioni:
o gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
o gli elementi, in forma sintetica, rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio;
o i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
o le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti in base all'accertamento effettuato;
o i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte;
o il giorno ed il luogo dell'incontro per definire l'accertamento con adesione;
o l'indicazione della possibilità di prestare acquiescenza all'invito formulato dal Comune, con conseguente riduzione delle sanzioni ad un importo pari alla metà delle sanzioni applicabili di cui all'art. 25, comma 1.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo, e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte del'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 21
Acquiescenza del contribuente all'invito formulato da parte del Comune

1. Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito formulato dal Comune, mediante comunicazione scritta inviata al competente Ufficio e contestuale versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione.
2. L'acquiescenza del contribuente all'invito formulato dal Comune determina l'automatica riduzione delle sanzioni indicate dal Comune in tale invito ad un importo pari alla metà delle sanzioni di cui all'art. 26 comma 1.
3. Alla comunicazione di adesione deve essere unita la quietanza dell'avvenuto pagamento delle somme dovute, con le sanzioni ridotte ed i relativi interessi.

Art. 22
Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il Contribuente, al quale sia stato notificato un avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, a mezzo raccomandata A/R o mediante consegna diretta all'Ufficio che ne rilascia ricevuta, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera, indicando il proprio recapito telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto così come declinato dall'art. 16, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il Funzionario Responsabile formula l'invito a comparire.

Art. 23

Effetti dell'invito a comparire

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, sono prese in considerazione solamente se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale, compilato dall'incaricato del procedimento.

Art. 24
Atto di Accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice originale, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal Funzionario Responsabile del tributo.
2. Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

Art. 25
Perfezionamento della definizione

1. La definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute e con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'eseguito pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente l'originale dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.
3. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, ove l'unica forma possibile di riscossione sia l'iscrizione a ruolo, l'Ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (Tributo,Sanzioni e Interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione, e la definizione si considera così perfezionata.
4. A richiesta dell'interessato, e qualora la somma dovuta sia superiore a € 2.600,00 è ammesso il pagamento in rate bimestrali di pari importo, in numero non superiore a 6, previo versamento della prima rata entro 20 giorni dalla definizione. Sulle rate si applicano gli interessi legali.

5. In ogni caso di mancato pagamento, anche di una sola rata:
- il contribuente decade dal beneficio della rateazione;
- l'importo non può più essere rateizzato;
- il contribuente deve provvedere al pagamento del complessivo debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

Art. 26
Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è, pertanto, soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi, nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione

Art. 27
Riduzione delle Sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di 1/3 del minimo previsto dalla Legge.
2. Con riguardo alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, se risultano rispettate le condizioni di cui al precedente comma 1, la riduzione ad 1/3 delle somme accertate è operata d'ufficio in sede di iscrizione a ruolo.
3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, nonché la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio, all'accertamento notificato, rendono inapplicabile la riduzione di cui al comma 1.
4. Sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione le sanzioni comminate per mancata o incompleta o tardiva risposta a richieste o ad inviti formulati dal Comune.

Art. 28
Norme transitorie in tema di accertamento con adesione

1. La presente disciplina si applica a tutti gli avvisi di accertamento notificati a far data

dall'entrata in vigore del presente regolamento, nonché a quelli già notificati, per i quali alla medesima data, non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione. La stessa è altresì applicabile, su iniziativa dell'ufficio, con riferimento anche ai periodi pregressi d'imposta, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all'accertamento.

Art.28 bis
Reclamo e mediazione

1.Per le controversie di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, come modificato dal D.Lgs. n. 156/2015, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Si fa espresso rinvio alla normativa surrichiamata per le varie fasi procedurali.

TITOLO III
RISCOSSIONE

Art. 29
Modalità di pagamento

Salvo le eventuali diverse modalità introdotte da norme primarie, qualsiasi somma avente natura tributaria che extra-tributaria dovuta al Comune può essere pagata entro i termini stabiliti mediante:

a) versamento diretto alla tesoreria comunale;

b) versamento nel conto corrente postale intestato al Comune per gli specifici tributi, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di Tesoreria;

c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari, tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;

Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.

Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Per il pagamento dei tributi la cui riscossione, o volontaria o coattiva o in ambedue le forme è affidata al concessionario del servizio di riscossione dei tributi, si osservano le disposizioni vigenti (attualmente il DPR 29.9.1973, n. 602 e il DPR 28.1.1988, n. 43).

Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'economo o di altri agenti contabili.

Art. 30
Rimborsi

Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del Servizio su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro comune e erroneamente riscosse dall'ente; ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.
Non si dà luogo al rimborso di somme che singolarmente, al netto di eventuali interessi di legge se dovuti, non superino le seguenti somme:

Tosap temporanea	Tosap permanente	Pubblicità	Pubbliche Affissioni	TARES-TARI	ICI-IMU-TASI
€ 5,00	€ 5,00	€ 5,00	€ 5,00	€ 5,00	€ 5,00

Art. 31
Compensazione

A) Oggetto

In applicazione dell'art. 1 – comma 167 – della legge 27/12/2006 n. 296 nonché dell'art. 8 comma 1 della legge 212/00, è' ammessa la compensazione tra crediti e debiti nell'ambito delle entrate comunali disciplinate nel presente Regolamento, secondo le norme del presente capo e con le modalità ed i limiti da esse stabilite.
La compensazione non è ammessa in relazione ad entrate riscosse mediante iscrizione a ruolo.
L'iscrizione delle entrate e delle spese nel bilancio comunale avviene al lordo delle compensazioni effettuate in termini di cassa.

B) – Compensazione verticale

Il soggetto debitore di un'entrata comunale, disciplinata nel presente Regolamento, nei termini di versamento della medesima, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento della medesima tipologia d'entrata relativa agli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

Il soggetto che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del soggetto interessato;
- l'ammontare dell'importo dovuto al lordo della compensazione;
- l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per annualità;
- l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.

Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del debito, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

C) – Compensazione orizzontale

Non è ammessa la compensazione tra crediti e debiti aventi natura tributaria diversa tra loro.

D) – Competenza sulle dichiarazioni di compensazione

1). Le dichiarazioni di compensazione previste nel presente capo sono indirizzate al funzionario responsabile dell'entrata sulla quale è effettuata la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al funzionario predetto.

Art. 32
Abbandono del credito

Non si procede alla riscossione qualora in sede di accertamento nei confronti di qualsiasi debitore, il tributo dovuto al netto di sanzioni, interessi, spese ed altri accessori, non sia singolarmente superiore ai seguenti importi:

Tosap temporanea	Tosap permanente	Pubblicità	Pubbliche Affissioni	TARES-TARI	ICI-IMU-TASI
€ 5,00	€ 5,00	€ 5,00	€ 5,00	€ 5,00	€ 5,00

L'abbandono di cui al precedente comma non si applica qualora si tratti di tributi dovuti per più periodi inferiori all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo, nell'anno, degli importi dovuti per i diversi periodi, al netto di sanzioni, interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite sopra stabilito.

Art. 33
Interessi

La misura degli interessi applicati per le entrate comunali è fissato, in applicazione dell'art. 1 – comma 165 – della legge 27/12/2006 n. 296 nella misura di 0,00 punti percentuali oltre il tasso di interesse legale vigente.
Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 34- Solleciti di pagamento e gestione

Per quanto attiene alle entrate di natura patrimoniale in caso di mancato pagamento alle scadenza prevista nell' avviso bonario, inoltrato per posta ordinaria, deve essere inviato entro il termine prescrizionale previsto dalla natura del pagamento richiesto (art, 2946 C.C.), un sollecito di pagamento/avviso di pagamento notificato con l'invito al contribuente alla definizione delle proprie obbligazioni tributarie entro il termine di trenta giorni dal ricevimento. Nel caso in cui il contribuente sia ancora omissivo deve essergli notificata un'intimazione al pagamento con raccomandata A/R ai sensi dell'art. 1219 del Codice Civile con l'indicazione che qualora non si effettui il versamento entro il termine di trenta giorni dal ricevimento si provvederà alla riscossione coattiva, con applicazione sulla somma non versata oltre gli interessi di mora di cui al precedente art. 32 anche il rimborso delle spese postali per la notifica dell'intimazione come previsto dall'ultimo periodo dell'art. 14.
Nel caso in cui il versamento sia legato all'erogazione di un servizio che stante la normativa vigente può essere interrotto, ad esempio l'illuminazione votiva cimiteriale, in caso di inottemperanza al pagamento a seguito della notifica dell'intimazione di cui sopra si può anche procedere, previa notifica di preavviso, al distacco della fornitura che potrà essere riattivata solo dopo che siano stati regolarmente effettuati tutti i pagamenti insoluti e la quota di riallacciamento.

Art.35
Forme di riscossione coattiva

La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate avviene nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14.04.1910 n° 639 se svolto in proprio dall'Ente o affidato agli altri soggetti diversi di cui agli artt. 52 e 53 del D Lgs 446/97 o con le procedure previste con DPR 602/73 se affidato ai concessionari del servizio di riscossione di cui al DPR 43/88.
Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito

mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.
E' attribuita al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art.52, comma 5 lett. b) del D.Lgs 446/97, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14.04.1910 n° 639. Per le entrate per le quali la legge prevede la riscossione coattiva con la procedura di cui al DPR 602/73, modificato con DPR 43/88, le attività necessarie per la riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs 446/97. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

Art. 36
Dilazioni e Rateizzazioni

Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, aventi natura tributaria e non , possono essere concesse, a specifica domanda presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle seguenti condizioni e nei seguenti limiti:

- l'ammontare del debito deve essere superiore ad € 250,00
- inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni
- durata massima 72 mesi decorrenti dalla presentazione dell'istanza;
- decadenza del beneficio nel caso di mancato pagamento alla scadenza di otto rate consecutive;

E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi;
Nessuna dilazione o rateizzazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi;
Le rate scadono l'ultimo giorno del mese e l'ammontare delle singole rate non può essere inferiore a € 30,00;
Il pagamento complessivo degli interessi avviene contestualmente al versamento della prima rata. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, degli interessi nel termine stabilito importa la perdita del beneficio;
L'importo delle singole rate deve essere arrotondato all'euro con le modalità previste nel presente regolamento;
Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateizzazioni, possono essere richieste al soggetto affidatario della riscossione coattiva.

Art. 37
Importi minimi per il versamento di tributi comunali

Si può non far luogo al pagamento di tributi comunali per somme di importo annuale

complessivamente minore ai seguenti importi:

Tosap temporanea	Tosap permanente	Pubblicità	Pubbliche Affissioni	TARES-TARI	ICI-IMU-TASI
€ 5,00	€ 5,00	€ 5,00	€ 5,00	€ 5,00	€ 5,00

In caso di pagamento frazionato l'individuazione del limite minimo dell'importo da corrispondere deve essere effettuata prima dell'operazione di materiale frazionamento in rate dell'importo stesso.

TITOLO IV
NORME FINALI

Art. 38
Vigenza

Le norme di questo regolamento entrano in vigore il 1 gennaio 2016.

Art. 39
Norme di rinvio

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme legislative vigenti in materia.
E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente Regolamento

****